

Delibere n.C.C. n. 9 del 02/04/2013

SCHEMA DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO, I VINCOLI E I DIVIETI
VIGENTI
NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA

Il parco archeologico di Segesta è compreso nel sistema dei parchi archeologici regionali di cui alla legge regionale 20/2000, titolo II, e al D.A. n. 6263 del 2001.

Esso è altresì pienamente rispondente alla definizione di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 101, comma e), quale "ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto".

Il parco è delimitato ai sensi della medesima legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 3 e 5.

Il presente regolamento è redatto sempre ai sensi della legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 6.

Art. 1 - Finalità del parco

Conformemente al dettato della legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 1, "In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, il parco archeologico è istituito per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso."

In analogia con quanto previsto nella legge 20/2000, titolo I, art. 1, l'istituzione del parco persegue in particolare:

- a) l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;
- b) la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
- c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
- d) la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
- e) la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.

Art. 2 - Perimetro e zone

1. Il Parco archeologico è delimitato ai sensi della Legge 20/2000, Titolo II, art. 20, ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.

2. Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:

- a) zona omogenea A – area archeologica demaniale;
- b) zona omogenea B1 – fascia di rispetto di cui all'art. 15, lett. e), della l. r. 78/76;
- c) zona omogenea B2 – area d'interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. m e dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- d) zone C - aree d'interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. m, ovvero di solo interesse paesaggistico ai sensi del medesimo art. 142 lett. c del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.


I confini delle suddette diverse zone sono appositamente evidenziati sulla base cartografica della C.T.R. 1:10.000 e di tale zonizzazione sarà data adeguata pubblicità.

Art. 3 - Variazioni del perimetro del Parco

1. Il perimetro complessivo e/o quello delle diverse zone del Parco possono subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
2. L'Ente Parco è onerato di attivare le procedure per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, proponendo alla competente Soprintendenza l'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a far sì che non vengano realizzate attività che possano recare disturbo e interferire con la tutela del territorio archeologico.
3. La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, nonché sentite le Amministrazioni comunali di pertinenza.

Norme generali

Art. 4 – Ricerca scientifica



Il parco archeologico esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla "convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico" (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la "Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale" (Parigi, 16 novembre 1972), dalla "Convenzione per l'Accesso all'Informazione, per la Partecipazione Pubblica all'Assunzione delle Decisioni e all'Accesso in materia di Giustizia e Ambiente" (Aarhus, 25 giugno 1998) e dalla "Convenzione Europea del Paesaggio" (Firenze, 13 novembre 2000).

Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico.

Parimenti vanno ricercate opportune intese con tutti i soggetti interessati alla gestione e valorizzazione del territorio, tra i quali preminente è il ruolo degli enti locali, al fine di promuovere processi di sviluppo compatibile con la conservazione del patrimonio del Parco archeologico.

L'attività istituzionale del Parco archeologico procede quindi nel rispetto delle norme contenute nel testo del D. Lgs. 42/04 e s.m.i e nella legge regionale 20/2000. Tale attività è preordinata:

- a) alla qualità della ricerca archeologica. A questo scopo l'Ente Parco può sottoscrivere accordi con le Università e le Istituzioni scientifiche di notevole rilevanza per l'esecuzione degli scavi archeologici rientranti nei programmi di ricerca;
- b) all'applicazione del divieto degli scavi clandestini;
- c) al controllo e alla conservazione dei risultati ottenuti nel corso degli scavi e delle ricerche;
- d) alla rapida e completa diffusione delle informazioni, a mezzo di pubblicazioni scientifiche;
- e) alla circolazione dei reperti archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo gli indirizzi politico-culturali promanati dal governo regionale;
- f) agli scambi di informazioni con i parchi archeologici facenti parte del sistema regionale nonché con altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali e con le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, indagini e iniziative culturali e di ricerca, in attuazione dell'art. 152 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

Art. 5 – Soggetti della ricerca scientifica

In tutto il territorio del Parco archeologico può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte dell'Ente Parco e dei soggetti qualificati che esso autorizza e ai quali, solo a tal fine, può concedere deroghe specifiche, nominative e a termine, ai divieti operanti. I risultati delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e copia dei relativi atti dovranno essere consegnati all'Ente Parco.

Art. 6 – Gestione del patrimonio archeologico

1. Nell'area del Parco è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità e i limiti di cui ai successivi comma.
2. Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.
3. Il Direttore dell'Ente Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e alla conservazione del territorio archeologico del Parco.
4. Eventuali interventi urgenti e di somma urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio archeologico del Parco, potranno essere effettuati dal Direttore nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e regolamentari e dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico. Nei casi di somma urgenza gli interventi dovranno essere autorizzati dal Comitato entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data d'inizio degli interventi medesimi.
5. Gli scavi e le ricerche dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati da personale dell'Ente o dell'Amministrazione Regionale o dei soggetti qualificati che il medesimo Ente autorizza o incarica.
6. Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno realizzati nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico-scientifico.
7. I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso e vengono registrati nell'apposito Inventario dei Beni Immobili per destinazione. La partecipazione di reperti a mostre non potrà in nessun momento alterare la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.
8. La gestione del Direttore del Parco archeologico procede, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, dal medesimo Direttore predisposto e soggetto ad approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico. I programmi devono tener conto della qualità e quantità dei beni tutelati

e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale del Parco nonché alla sua dotazione organica, strumentale e finanziaria.

Art. 7 – Rapporti con altri soggetti

1. L'Ente Parco può, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, stipulare accordi con Enti pubblici, Istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzati alla gestione di spazi e servizi ove ciò non pregiudichi la piena e agevole fruizione del Parco, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.
2. Tutti i provvedimenti riguardanti proprietà demaniali e riserve già istituite o di futura istituzione, ricadenti all'interno delle zone del Parco sono presi di concerto con gli Enti e le amministrazioni di volta in volta competenti, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento.

Norme per le diverse zone

Art. 8 – Zona A

La zona archeologica, costituita dall'area demaniale su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.

Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico, dai siti e dai reperti archeologici.

Art. 9 – Attività consentite nella zona A

Nelle aree della zona A del Parco, che comprende le zone di dichiarato e comunque accertato valore archeologico, è consentito:

1. effettuare le opere di scavo e di ricerca archeologica, musealizzazione all'aperto nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche e dei reperti archeologici, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale dell'Ente Parco, dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dei soggetti istituzionali autorizzati dall'Ente Parco o con esso convenzionati.
2. Effettuare, sugli edifici esistenti, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui all'articolo 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti, esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco, relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) già esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio.
3. Effettuare mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza; tali interventi sono consentiti solo se strettamente funzionali all'attività di gestione del Parco.
4. Realizzare percorsi pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente.
5. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche piano altimetriche, tipologiche e formali.
6. Realizzare le reti per impianti quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, solo se funzionali alle attività e alla gestione del Parco, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico.
7. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e dell'utilizzo, a tal fine, delle tecniche di rinaturazione.
8. Eseguire, se funzionali alle attività e alla gestione del Parco, limitate opere murarie, realizzare recinzioni (con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente) e, previo parere dell'ufficio del Genio Civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno.



9. Realizzare strutture mobili in legno o altro materiale compatibile con l'ambiente e con il paesaggio, esclusivamente per le finalità di gestione e per le attività del Parco, qualora nell'area dello stesso non esistano manufatti da utilizzare per le relative specifiche funzioni.
10. Effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo i criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.
11. Esercitare direttamente o in regime di concessione le attività agricole e zootecniche esistenti.
Sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm. 30; i mutamenti di colture –nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali- e ogni altro intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, devono essere preventivamente autorizzati.
12. Effettuare manifestazioni culturali nei luoghi a tale scopo indicati dall'Ente Parco, nelle forme di convenzione, concessione o gestione diretta dell'Ente Parco.
13. Effettuare limitate attività ricreative e sportive nei luoghi marginali della suddetta zona indicati dall'Ente Parco.

Art. 10 – Divieti operanti nella zona A

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

1. eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade nonché le modifiche plano altimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti.
2. Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili, salvo quanto previsto al comma 9 del precedente articolo.
3. Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose.
4. Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole.
5. Esercitare qualsiasi attività industriale, ivi comprese quelle connesse alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
6. Realizzare serre o strutture assimilabili alle serre.
7. Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
8. Realizzare scariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
9. Eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti all'articolo precedente.
10. Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione nei limiti consentiti dalle norme.
11. Attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio.
12. Collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione ad eccezione dei pannelli per la didattica, l'informazione e la divulgazione scientifica nonché della segnaletica per la sicurezza.
13. Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni culturali, folcloristiche e sportive non autorizzate dall'Ente Parco.

Art. 11 – Norme di comportamento dei visitatori nella zona A

L'Ente Parco garantisce la pubblica fruizione del patrimonio archeologico e paesaggistico del Parco medesimo, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'accesso al Parco è a pagamento o gratuito, nei casi di legge, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali.

Gli orari di apertura e le modalità di visita e fruizione saranno stabiliti dall'Ente Parco e opportunamente comunicati.

All'interno della zona A è fatto divieto di:

1. Transitare con mezzi motorizzati (ad eccezione del personale specificamente autorizzato), tranne che sulle strade asfaltate o sistemate allo scopo, per esigenze di soccorso e sicurezza, nonché per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 9).
2. Asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per i motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco.

3. Introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali, esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli.
4. Distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi.
5. Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
6. Allontanarsi da percorsi appositamente predisposti, rispettando altresì eventuali segnali di pericolo e/o di divieto di accesso.
7. Praticare il campeggio o il bivacco.
8. Accendere fuochi all'aperto.
9. Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.
10. Usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso e per motivi di didattica.
11. Esercitare l'attività di guida turistica in assenza dei requisiti di legge.

La trasgressione dei predetti divieti costituirà titolo per l'applicazione, da parte dell'Ente Parco, delle sanzioni che saranno dal medesimo Ente appositamente in seguito stabilite, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da ogni ulteriore e più restrittiva norma di legge.

Eventuali deroghe, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'Ente Parco solo se specifiche, nominative e a termine.

Art. 12 - Zona B1

La zona B1 è costituita dal territorio compreso entro 200 metri dal confine della zona A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett. e) della legge regionale 78/76.

Art. 13 - Attività consentite nella zona B1

Nelle aree della zona B1 del Parco, che comprende territori di interesse archeologico e paesaggistico, è consentito:

1. effettuare le opere di scavo e di ricerca archeologica, musealizzazione all'aperto nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche e dei reperti archeologici, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale dell'Ente Parco, dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dei soggetti istituzionali autorizzati dall'Ente Parco o con esso convenzionati.
2. Effettuare, sugli edifici legalmente esistenti, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui all'articolo 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti, relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) già legalmente esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio.
3. Effettuare mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza.
4. Realizzare percorsi pedonali, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente.
5. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche plano altimetriche, tipologiche e formali.
6. Realizzare le reti per impianti di pubblica utilità quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
7. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e dell'utilizzo, a tal fine, delle tecniche di rinaturazione.
8. Eseguire limitate opere murarie, realizzare recinzioni (con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente) e, previo parere dell'ufficio del Genio civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
9. Effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo i criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.
10. Esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti. Sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm. 30.
11. I mutamenti di colture -nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali- e ogni altro intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, devono essere preventivamente autorizzati.

12. Realizzare le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree.
13. La collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio agro-pastorale dell'area.

Art. 14 – Divieti operanti nella zona B1

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

1. eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
2. Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili.
3. Realizzare nuove strade e nuovi parcheggi ad uso pubblico.
4. Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole, previa autorizzazione.
5. Realizzare serre e strutture assimilabili alle serre nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere.
6. Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
7. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
8. Eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti all'articolo precedente.
9. Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione nei limiti consentiti dalle norme.
10. Attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio.

Art. 15 – Zona B2

La zona B2 comprende il territorio, esteso oltre la zona A e la zona B1, già vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 136 e art. 142 lett. m). Tale zona comprende pertanto aree di potenziale interesse archeologico e di accertato interesse paesaggistico, sia in quanto contesto dell'area di dichiarato interesse archeologico, sia per il valore e l'integrità dell'ambiente naturale e del paesaggio agrario.

Art. 16 - Attività consentite nella zona B2


Nelle aree della zona B2 del Parco, che comprende territori di interesse archeologico e paesaggistico, dei quali occorre preservare lo stato di conservazione e la vocazione originaria, oltre alle opere di cui all'art. 13, possono essere autorizzate:

1. la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e di altezze.
2. La realizzazione di nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine si applicheranno a tale zona le modalità d'intervento relative alle zone omogenee del verde agricolo, con densità edilizia non superiore a 0,01 mc/mq. Ai fini della potenzialità edificatoria dei lotti ricadenti tra le zone B1 e B2, andrà applicato per entrambe le zone il predetto indice, fermo restando che le nuove costruzioni potranno realizzarsi unicamente nella zona B2.
3. La collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio agro-pastorale dell'area.

Art. 17 – Divieti operanti nella zona B2

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

1. realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i..

- 
2. Attuare gli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale 71/78.
 3. Realizzare nuove strade e parcheggi ad uso pubblico.
 4. Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili.
 5. Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole, previa autorizzazione.
 6. Realizzare serre e strutture assimilabili alle serre nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere.
 7. Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
 8. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
 9. Eseguire movimenti di terreno, salvo che in relazione ai casi previsti all'articolo precedente e all'art. 13.
 10. Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione nei limiti consentiti dalle norme.
 11. Attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio.

Art. 18 - Zona C

Il Parco comprende due distinte zone C:

1. Area localizzata in contrada Pispisa, contraddistinta in catasto al foglio n. 21 del Comune di Calatafimi Segesta, particelle 251 e 254; tale area è soggetta al regime di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, lett. m e, in parte, lett. c del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
2. Stazione ferroviaria di Calatafimi Segesta e area contigua di pertinenza; tale area è soggetta al regime di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, lett. c del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Tali zone, al fine di instaurare rapporti sinergici fra il Parco e il territorio circostante, sono destinate ad allocare strutture e servizi a supporto delle attività del Parco medesimo.

Art. 19 - Attività consentite nelle zona C

Nelle zone C del Parco, oltre alle attività e agli interventi di cui al precedente art. 13, possono essere autorizzati:

1. la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e di altezze.
2. La realizzazione di nuove costruzioni destinate ad ospitare servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza dei flussi di visitatori, secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico, nonché nel rispetto delle indicazioni dell'Ente Parco e dei limiti e delle prescrizioni eventualmente impartiti, in sede di autorizzazione, dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani.
3. La realizzazione di parcheggi a servizio del Parco archeologico.
4. La collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio agro-pastorale dell'area.

Art. 20 - Divieti operanti nelle zone C

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

1. Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili.
2. Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole, previa autorizzazione.
3. Realizzare serre e strutture assimilabili alle serre nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere.
4. Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
5. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
6. Eseguire movimenti di terreno, salvo che in relazione ai casi previsti all'articolo precedente e all'art. 13.

7. Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme.
8. Attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio.

Norme finali

Art. 21 – Rilascio di pareri

Per gli interventi proposti dal Direttore del Parco e da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio dell'Ente, in osservanza a quanto disposto dal D. Lgs. 42/04, dalla legge regionale 20/2000 e dal D.A. n. 6263/2001.

Pertanto, ogni altro intervento da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte di soggetti diversi dall'Ente Parco, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla suddetta Soprintendenza, con eccezione degli interventi e delle attività oggetto di specifiche convenzioni e/o concessioni di competenza dell'Ente Parco.

Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni

1. I provvedimenti rilasciati dall'Ente Parco, ai sensi della legge regionale 20/2000 e del presente regolamento, saranno trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, mentre i provvedimenti rilasciati dalla medesima Soprintendenza, cui si attestano le attività di tutela e vigilanza ai sensi del D. Lgs. 42/04, della legge regionale 20/2000 e delle Linee Guida approvate con D.A. n. 6263 del 2001, saranno trasmessi per giusta conoscenza all'Ente Parco.
2. Nella zone A del Parco, dichiarate di preminente interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., nonché nelle zone B e C, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento agli articoli 10, 14, 17 e 20 costituiscono titolo per l'applicazione, da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, delle sanzioni previste dal sopracitato decreto legislativo.
3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.


Il Soprintendente
(arch. Paola Misuraca)